



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 1894/2020
Registro Ordinanze n. 10/2020
Atto n. 04 /2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID-19. CHIUSURA PARCHI, PARCHI GIOCO, GIARDINI ED AREE VERDI, CIMITERI, ECOCENTRO E PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA NR. 9 DEL 16.03.2020

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco nr. 9 del 16.03.2020 relativa alle misure urgenti per il contenimento di pandemia covid-19 con la chiusura dei parchi, e parchi gioco, giardini ed aree verdi, cimiteri, ecocentro e piste ciclabili sul territorio comunale disponendone la chiusura sino al 3 aprile 2020;

Vista la necessità di integrazione e precisazione della precedente ordinanza sopra citata;

Considerato che in tali aree:

- per motivi igienico sanitari è necessario effettuare regolarmente la manutenzione e sfalcio dell'erba,
- possono essere richiesti degli interventi di sopralluogo per esigenze di lavori pubblici;

ORDINA

- 1) l'accesso alle menzionate aree sarà possibile solamente al personale incaricato dal Comune di Montegalda e solo per motivi di manutenzione, sfalcio, o rilievi o qualsiasi altro motivo che l'Amministrazione ritiene valido;
- 2) rimane confermato quanto disposto dall'Ordinanza del Sindaco del 16.03.2020 relativa alla chiusura al pubblico dalle ore 24.00 del 16.03.2020 sino al alle ore 24.00 del 3 aprile 2020 delle aree:

- parchi pubblici,
 - parchi giochi pubblici,
 - giardini ed aree verdi pubbliche ,
 - cimiteri per le sole visite cimiteriali,
 - ecocentro (Il servizio di raccolta sarà aperto solamente per ricevere verde e ramaglie con accesso regolamentato di uno alla volta),
 - piste ciclabili (percorribili solo con autocertificazione per motivi di lavoro e per l'esercizio dei servizi essenziali indifferibili)
- 3) Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sul sito internet comunale, all'albo informatico;
- 4) che la presente ordinanza venga trasmessa a:
- Prefettura di Vicenza;
 - Polizia Locale;
 - Agenzia Regionale di Protezione Civile – Ambito operativo della Regione Veneto;
 - Stazione Carabinieri di Longare;
 - ASL di Vicenza;
 - Vigili del Fuoco;
 -

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori della polizia Locale di Montegalda nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a;

Collettività a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cartelli di accesso ai parchi comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Dalla residenza municipale, 19 marzo 2020.

IL SINDACO
(Dott. Andrea Nardin)

